

Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico

RELAZIONE TECNICA

(deliberazione 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas,
come modificata dalla deliberazione 6 giugno 2014, 261/2014/R/gas)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS**

INDICE

1.	Introduzione	3
2.	Titolo I – Disposizioni generali	3
3.	Titolo II – Accertamenti degli impianti di utenza nuovi	9
4.	Titolo III – Accertamenti degli impianti di utenza modificati o trasformati	11
5.	Titolo IV – Accertamenti degli impianti di utenza in servizio	12
6.	Allegati	12

1. Introduzione

Con la deliberazione 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas, come modificata dalla deliberazione 6 giugno 2014, 261/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas), oggetto della presente relazione tecnica, si è dato esito agli orientamenti presentati dall’Autorità con il documento per la consultazione 5 settembre 2013, 372/2013/R/gas, in merito a “Modifiche e integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, precedentemente disciplinate dalla deliberazione 8 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04).

La deliberazione 40/2014/R/gas aggiorna la disciplina di regolazione degli accertamenti della sicurezza post-contatore, superando le criticità riscontrate nel periodo di applicazione della deliberazione n. 40/04, e ne estende il campo di applicazione agli impianti trasformati e ad alcune tipologie di impianti modificati.

La deliberazione n. 40/04 è stata modificata da successive deliberazioni (22 luglio 2004, n. 129/04; 20 settembre 2005, n. 192/05; 27 aprile 2006, n. 87/06; 14 luglio 2006, n. 147/06; 2 novembre 2010, ARG/gas 188/10) che ne hanno reso l’articolato di difficile lettura; con la deliberazione 40/2014/R/gas si è provveduto all’eliminazione di quelle parti e degli allegati non più necessari o che hanno cessato la loro utilità.

La deliberazione 40/2014/R/gas entra in vigore il 1° luglio 2014. Sino al 30 giugno 2014 rimane in vigore la deliberazione n. 40/04.

2. Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

La maggior parte delle definizioni presenti nella deliberazione n. 40/04 è stata mantenuta o allineata alle modifiche intercorse nella vigente legislazione. Ove necessario, e con particolare riferimento alla attivazione e alla riattivazione della fornitura, le definizioni sono state allineate a quelle della deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas. Ai fini dell’applicazione della deliberazione 40/2014/R/gas per “impianto di utenza modificato” si intende un impianto di utenza le cui modifiche hanno reso necessaria, o comunque hanno portato il cliente finale a richiedere, la momentanea sospensione della fornitura di gas. Non rientrano tra gli impianti di utenza modificati quelli oggetto di modifiche realizzate senza richiedere all’impresa distributrice l’interruzione della fornitura. La definizione di “impianto di utenza riattivato”, più ampia, comprende, oltre al caso di “impianto di utenza modificato” sopra citato, altri casi in cui non si applica la deliberazione 40/2014/R/gas, quali ad esempio la riattivazione di un impianto di utenza al quale la fornitura di gas era stata sospesa per morosità o a seguito di disposizioni provenienti da Pubbliche Autorità quali il Comune o i Vigili del Fuoco per motivi di sicurezza, o per sostituzione del contatore. Un “impianto di utenza trasformato” è un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas; solitamente la trasformazione si effettua passando da GPL a gas naturale (non potendosi però escludere il contrario); la precedente alimentazione di GPL poteva essere effettuata tramite bombole o serbatoi oppure tramite rete di distribuzione: nel primo caso l’impianto di utenza è completamente

sconosciuto all'impresa distributrice, nel secondo non è escluso che l'impianto sia già stato identificato con un PDR, in previsione di un successivo passaggio all'alimentazione con gas naturale. Inoltre, se l'impianto era stato progettato e installato già predisposto per il funzionamento a gas naturale è possibile che non sia necessaria alcuna modifica, a parte la sostituzione del contatore e interventi di trasformazione sugli apparecchi utilizzatori; in altri casi dovranno invece essere effettuati interventi di modifica anche consistenti.

Infine, per l'attuazione della deliberazione n. 40/2014/R/gas, l'anno di riferimento diventa l'anno solare, mentre per l'attuazione della deliberazione n. 40/04 l'anno di riferimento era l'anno termico.

Articolo 2 – Adempimento degli obblighi di accertamento

La deliberazione 40/2014/R/gas si applica a tutti gli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico (riscaldamento, condizionamento, preparazione acqua calda sanitaria, cottura cibi) allacciati a reti di distribuzione o di trasporto. Per gli impianti ad uso promiscuo (tecnologico e non tecnologico) la deliberazione 40/2014/R/gas si applica esclusivamente alla parte di impianto dedicata agli usi non tecnologici. Per ulteriori dettagli è opportuno fare riferimento a quanto riportato nelle Linee Guida n.11 “Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, II edizione - giugno 2014, del Comitato Italiano Gas (CIG) (di seguito: Linee Guida CIG n.11). Il riferimento per individuare l'uso del gas è l'allegato A alla deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (TISG).

La deliberazione 40/2014/R/gas si applica anche a tutti gli impianti di utenza di cui al paragrafo precedente che sono allacciati direttamente a reti di trasporto, anche regionali; in questo caso all'impresa di trasporto si applicano tutti gli obblighi previsti per l'impresa di distribuzione.

Con la deliberazione 40/2014/R/gas, per le imprese che distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non hanno effettuato la separazione societaria tra distribuzione e vendita, si conferma l'esclusione dagli obblighi di:

- comunicazione annuale dei dati all'Autorità (commi 11.2 e 11.3);
- comunicazioni tra venditore e impresa distributrice in occasione di attivazione della fornitura di impianti di utenza nuovi (comma 16.1, lettere b) e c));
- comunicazione al venditore in caso di accertamento con esito negativo per impianti di utenza nuovi (comma 16.3, lettera a));
- l'applicazione dei 120 giorni solari di attesa della documentazione per l'attivazione della fornitura (comma 16.5);
- comunicazioni tra venditore e impresa distributrice in occasione di attivazione della fornitura di impianti di utenza modificati o trasformati (comma 16.1, lettere b) e c));
- comunicazione al venditore in caso di accertamento con esito negativo per impianti di utenza modificati o trasformati (comma 19.1, lettera b));

Nel periodo intercorso dall'entrata in vigore della deliberazione n. 40/04 sono state modificate alcune disposizioni legislative e normative sulla sicurezza degli impianti di utenza a gas. In particolare sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti relativi alla prevenzione incendi:

- il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;
- il decreto del Ministero dell'Interno 30 aprile 2012 recante "approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale";
- il decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 recante "disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";
- la Circolare n. 6181/2014 recante "D.M. 12 aprile 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi"- Indicazioni applicative",

e in particolare le seguenti norme tecniche:

- UNI 10738:2012 "Impianti a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee Guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza";
- UNI 11528:2014 "Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio".

Con il decreto 30 aprile 2012 viene fornito il riferimento relativamente alle modalità di accertamento per quegli impianti, o parti di impianti, di utenza per uso non tecnologico che alimentano apparecchi destinati all'erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e il successivo decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012, modificano la precedente disciplina dei provvedimenti di prevenzione incendi per impianti di utenza a gas di portata termica compresa tra 116 e 350 kW, e di conseguenza anche le modalità di accertamento documentale relative a quegli impianti.

Fino all'entrata in vigore dei succitati provvedimenti il progetto dell'impianto era soggetto alla preventiva approvazione del pertinente Comando dei Vigili del Fuoco; solo dopo aver ottenuto il visto di approvazione sul progetto, il titolare dell'impianto poteva incaricare l'installatore di eseguire i lavori come da progetto, e per ottenere l'attivazione della fornitura di gas sottoponeva ad accertamento documentale gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, tra i quali il progetto vistato dai Vigili del Fuoco.

Con la modifica introdotta dalle nuove disposizioni questa procedura è stata limitata agli impianti di portata termica maggiore di 350 kW; di conseguenza il progetto per gli impianti di utenza a gas di portata termica compresa tra 116 e 350 kW non necessita più di preventiva approvazione dei Vigili del Fuoco. La nuova disciplina prevede invece che un professionista, verificata la conformità alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, rilasci una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)", che a tutti gli effetti costituisce autorizzazione all'uso dell'impianto.

Come indicato nel documento per la consultazione 372/2013/R/gas, la mancanza di una preventiva approvazione dei Vigili del Fuoco comporterebbe una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'accertatore, e di conseguenza dell'azienda di distribuzione, nell'individuare dall'esame della documentazione eventuali violazioni alle disposizioni di prevenzione incendi. D'altra parte

richiedere una pre-SCIA, antecedente l'attivazione della fornitura del gas, che dovrebbe comunque essere seguita dalla SCIA vera e propria ad attivazione avvenuta, avrebbe comportato maggiori costi e disagi per il cliente finale. Si è pertanto deciso di incaricare il Comitato Italiano Gas (CIG) di predisporre una “Dichiarazione del progettista inerente il rispetto della disciplina antincendio nei progetti”, demandando all'accertatore il compito di esprimersi soltanto sul rispetto delle disposizioni legislative e normativa in materia di sicurezza nell'impiego del gas. Tale dichiarazione, compilata e firmata dal progettista, deve essere allegata alla documentazione da inviare all'accertamento documentale. Una volta verificata la completezza e la corretta riferibilità dei dati/informazioni in essa contenuti all'impianto gas in esame, deve essere acquisita senza ulteriore accertamento (per maggiori dettagli si vedano le Linee Guida CIG n. 11).

Nel settembre 2012 l'UNI ha pubblicato la norma UNI 10738 “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee Guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza”; la deliberazione n. 40/04, in attesa della pubblicazione, aveva individuato propri criteri essenziali di sicurezza per consentire, a discrezione dell'impresa distributrice, l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi per i quali non fossero disponibili gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità (per esempio, parte dell'impianto realizzato da una ditta installatrice che non aveva consegnato all'impresa edile, committente i lavori, la relativa dichiarazione di conformità). Con l'emanazione della nuova UNI 10738:2012 i criteri essenziali di sicurezza di cui alla deliberazione n. 40/04 per gli impianti di utenza che non ricadono sotto la legislazione in materia di prevenzione incendi (DM 12 aprile 1996) sono stati sostituiti da quelli della norma UNI 10738, ed è stato conferito mandato al CIG di predisporre, sulla base di quanto prescritto dalla norma, un “Rapporto Tecnico di Compatibilità”, da allegare alla documentazione da inviare all'accertamento una volta che l'installatore incaricato della messa in servizio dell'impianto ha effettuato le verifiche in esso contenute con esito positivo. Il recepimento di tale rapporto sostituisce l'accertamento documentale relativo alla parte di impianto priva di allegati obbligatori e consente, se l'esito dell'accertamento sulla restante documentazione è positivo, di attivare o riattivare la fornitura del gas.

Il CIG ha predisposto anche una sezione del “Rapporto Tecnico di Compatibilità” per gli impianti di utenza che ricadono sotto la legislazione in materia di prevenzione incendi, sulla base del DM 12 aprile 1996 e della norma UNI 11528 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio”, da impiegarsi nelle stesse circostanze di cui sopra; anche in questo caso il recepimento di tale rapporto sostituisce l'accertamento documentale relativo alla parte di impianto priva di allegati obbligatori e consente, se l'esito dell'accertamento sulla restante documentazione è positivo, di attivare o riattivare la fornitura del gas.

Una significativa semplificazione introdotta dalla deliberazione 40/2014/R/gas consiste nella soppressione della procedura definita “accertamento impedito”. Nel primo periodo di applicazione della deliberazione n. 40/04 è stata riscontrata una imprevista e diffusa difficoltà da parte di numerose imprese installatrici nel presentare tutta la documentazione necessaria per l'accertamento, sia per la poca dimestichezza con la corretta compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, che per l'impossibilità di reperire la documentazione relativa a parti dell'impianto realizzate precedentemente da altre imprese installatrici. Per evitare che tali situazioni rallentassero significativamente l'attivazione della fornitura al cliente finale o addirittura la impedissero, con la deliberazione 27 aprile 2006, n. 87, l'Autorità aveva introdotto la procedura dell'accertamento impedito: l'impresa di distribuzione attivava la fornitura in assenza di

documentazione da accertare se riceveva almeno i moduli allegati alla deliberazione n. 40/04 (modelli H e I) correttamente e completamente compilati dal cliente finale e dall'impresa installatrice, accompagnati dal certificato di riconoscimento di abilitazione di quest'ultima o, in alternativa, da visura camerale riportante le stesse informazioni. Contestualmente comunicava per iscritto al Comune nel quale era ubicato l'impianto di utenza nuovo a cui attivare la fornitura, di non aver potuto effettuare l'accertamento sulla documentazione completa prima della sua attivazione. Dal momento della ricezione degli allegati H e I e del certificato di riconoscimento di abilitazione o visura camerale l'impresa di distribuzione attendeva 30 giorni lavorativi, entro i quali il cliente finale se non le faceva pervenire tutta la documentazione da sottoporre ad accertamento, applicava la procedura dell'accertamento impedito.

Considerato che da oltre cinque anni non vi sono significative modifiche nella legislazione e nella normazione tecnica relative all'installazione di impianti di utenza nuovi, che da tempo il CIG ha reso disponibile una nuova edizione delle Linee Guida per la compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità, e che la recente emanazione della norma UNI 10738 "Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee Guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza" consente all'installatore che modifica un impianto già entrato in servizio di verificare in modo semplice e sicuro se il proprio intervento è compatibile con la restante parte dell'impianto a tutela della pubblica e privata incolumità, l'Autorità ha abolito questa procedura: il cliente finale ha tempo 30 giorni solari per completare l'invio all'accertamento di eventuale documentazione mancante; se, trascorso tale termine, la documentazione non è completa, l'accertamento ha esito negativo.

Articolo 3 – Requisiti tecnico-professionali degli accertatori

Con l'abrogazione del DPR n. 447/1991 è venuto a mancare uno dei riferimenti alla base del DM 6 aprile 2000, che istituiva presso le Camere di Commercio gli elenchi dei professionisti idonei ad effettuare le verifiche sugli impianti – tra i quali quelli di utenza a gas – ai sensi della legge n. 46/90, e che era stato individuato dalla deliberazione n. 40/04 come requisito per gli accertatori esterni alla struttura dell'impresa di distribuzione. In relazione a quanto sopra, molte Camere di Commercio hanno soppresso gli elenchi sopra citati. Per questo motivo nella deliberazione 40/2014/R/gas si richiede soltanto che l'accertatore esterno, oltre all'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale, possa documentare all'impresa di distribuzione (es.: curriculum vitae e attestati di partecipazione a corsi di formazione riconosciuti, etc.) di possedere una specifica conoscenza delle norme e regole tecniche che si applicano agli impianti di utenza a gas.

Articolo 7 – Norme tecniche

L'accertamento, per quanto concerne gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità relativi all'impianto nuovo o modificato/trasformato, si effettua secondo le modalità indicate nelle Linee Guida CIG n. 11. A questa nuova edizione delle Linee Guida CIG n. 11 sono allegati sia il "Rapporto Tecnico di Compatibilità" che la "Dichiarazione del progettista inerente il rispetto della disciplina antincendio nei progetti".

Articolo 8 – Copertura dei costi dell'impresa distributrice derivanti dall'attuazione del regolamento

Gli importi riconosciuti all'impresa distributrice dalla deliberazione n. 40/04 sono stati aggiornati tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinati dall'ISTAT con riferimento al periodo 2004 ÷ 2013.

Articolo 9 – Obblighi generali di registrazione dell'impresa distributrice

Rispetto alla deliberazione n. 40/04 è stato tolto l'obbligo di registrare il codice con il quale viene identificato l'accertatore che ha effettuato l'accertamento; l'impresa distributrice resta comunque l'unica responsabile, ai fini dell'attuazione della deliberazione 40/2014/R/gas, della corretta esecuzione dell'accertamento nei confronti del richiedente l'attivazione della fornitura e dell'Autorità. Al comma 2.2 sono stati introdotti:

- in aggiunta all'esito dell'accertamento documentale, per i soli impianti di utenza nuovi (di cui al Titolo II l'obbligo di registrazione dell'informazione che indica se l'accertamento è stato effettuato sulla base del Rapporto Tecnico di Compatibilità (impianti non realizzati e messi in servizio da un unico installatore¹);
- la data di ricevimento di tutta la documentazione ai fini dell'accertamento: qualora la documentazione pervenga all'impresa distributrice in più fasi, tale data coincide con la data di ricevimento dell'ultimo documento.

Articolo 11 – Obblighi di comunicazione dell'impresa distributrice

Con la soppressione della procedura dell'accertamento impedito cessa anche il relativo obbligo di comunicazione; per quanto riguarda gli altri obblighi si chiarisce che sono relativi sia agli impianti che ricadono nel Titolo II che a quelli ricadenti nel Titolo III.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione nella sezione “accertamenti della sicurezza post-contatore” nel proprio sito internet, o in altro sito direttamente collegato, essi sono ridotti al solo obbligo di pubblicare un facsimile dell'Allegato F/40 e il recapito al quale far pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento; non c'è alcun obbligo di pubblicare facsimile degli Allegati G/40, H/40 e I/40 ma, nel caso l'impresa distributrice volesse farlo, ha facoltà di pubblicarli in sola visualizzazione; se, al contrario, venissero resi scaricabili, devono contenere su ogni pagina, la sovraimpressione “facsimile” per evitarne l'utilizzo in sostituzione di quelli che devono essere forniti dal venditore. L'impresa distributrice ha inoltre l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet anche le Linee Guida CIG n. 11 nella loro versione integrale.

Tra gli obblighi di comunicazione all'Autorità è stato introdotto, in aggiunta al numero di accertamenti positivi e negativi, anche il numero di impianti di utenza di cui al Titolo II (impianti nuovi) effettuati sulla base del Rapporto Tecnico di Compatibilità.

Articolo 13 – Obblighi del venditore

¹ Si tratta principalmente di abitazioni nuove che, soprattutto a causa della crisi, rimangono invendute e per le quali intercorre parecchio tempo tra la realizzazione dell'impianto e l'attivazione della fornitura, e la cui documentazione tecnica non è più disponibile.

Anche per il venditore resta il solo obbligo di pubblicare un facsimile dell'Allegato F/40 nella sezione “accertamenti della sicurezza postcontatore” nel proprio sito internet. Non c'è alcun obbligo per il venditore di pubblicare il facsimile degli Allegati G/40, H/40 e I/40 ma, nel caso lo siano, dovrebbe essere impedito di scaricarli e in ogni caso devono contenere su ogni pagina, la sovraimpressione “facsimile” per evitarne l'utilizzo in sostituzione di quelli che lo stesso venditore deve fornire al richiedente l'attivazione della fornitura, con le sezioni di propria pertinenza dell'Allegato H/40 e dell'Allegato I/40 già completamente compilate. Anche il venditore ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le Linee Guida CIG n. 11 nella loro versione integrale.

Articolo 14 – Verifiche da parte del Comune

Il contributo unitario che l'impresa distributrice versa al Comune a seguito dell'esecuzione, da parte di quest'ultimo, di una verifica sul posto dell'effettiva rispondenza di un impianto di utenza, al quale è stata attivata la fornitura di gas dopo l'esito positivo dell'accertamento alla documentazione consegnata all'impresa di distribuzione, è stato significativamente incrementato rispetto a quanto previsto dalla deliberazione n. 40/04, passando da 60 a 100 euro. Con questa disposizione l'Autorità intende stimolare i Comuni a una più frequente e diffusa applicazione di tale procedura, per contribuire alla realizzazione di un effettivo sistema di controllo della sicurezza degli impianti in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito del provvedimento di riordino in materia di installazione impianti, emani il decreto previsto per il completamento del percorso iniziato con il DM 22 gennaio 2008, n. 37. In un anno solare, il numero massimo di verifiche da parte del Comune per le quali è riconosciuto il corrispettivo di cui al comma 14.1 è stato confermato al 5% del numero di impianti che hanno avuto accertamento positivo nell'anno solare precedente nel medesimo Comune. Ad esempio, qualora in un Comune vengano effettuati in un anno meno di venti accertamenti documentali con esito positivo su impianti di utenza ricadenti nei Titoli II e/o III della deliberazione 40/2014/R/gas, il Comune potrà comunque effettuare al massimo una verifica avvalendosi del contributo previsto all'articolo 14.

La sospensione della fornitura, a seguito dell'esito negativo di una verifica da parte del Comune, eseguita in conformità alle norme tecniche pertinenti, viene effettuata dall'impresa distributrice solo se richiesta dal Comune, a differenza di quanto previsto dalla deliberazione n. 40/04 che disponeva la sospensione automatica da parte dell'impresa distributrice una volta ricevuto l'esito negativo da parte del Comune.

3. Titolo II – Accertamenti degli impianti di utenza nuovi

Articolo 16 – attivazione della fornitura per gli impianti di utenza nuovi

A partire dall'entrata in vigore della deliberazione n. 40/04 è stato frequentemente riscontrato che l'installatore incaricato di mettere in servizio l'impianto di utenza per il quale è stata richiesta l'attivazione della fornitura, non ha realizzato completamente l'impianto, ma ha completato il lavoro iniziato da altro o altri installatori. Anche in questi casi, tuttavia, dovendo garantire la compatibilità del proprio intervento con le parti di impianto preesistenti (all'uopo il CIG ha predisposto il

Rapporto Tecnico di Compatibilità), ai fini della deliberazione 40/2014/R/gas lo si può individuare come l'installatore che ha realizzato l'impianto.

Come indicato negli Allegati F/40 e G/40, gli Allegati H/40 e I/40 che il cliente deve compilare sono quelli trasmessigli dal venditore, in quanto contenenti, nelle sezioni la cui compilazione è riservata al venditore, tutte le indicazioni necessarie all'impresa distributrice per correlare la documentazione ricevuta con la documentazione già in suo possesso relativa allo stesso punto di riconsegna; in caso di non congruenza relativamente a quelle informazioni la responsabilità della mancata o ritardata attivazione non potrà essere attribuita al cliente finale. Allo stesso modo l'impresa distributrice non può esigere che gli Allegati H/40 e I/40 siano quelli e solo quelli da lei predisposti, e non può rifiutare allegati predisposti da venditori diversi da quello ad essa associato.

Nel caso in cui la documentazione da sottoporre ad accertamento – Allegato H/40, Allegato I/40 e allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità – non giunga completa, l'impresa distributrice, segnala in forma certa (comunicazione scritta, ma anche fax o posta elettronica se tali modalità sono state rese disponibili nell'Allegato H/40 dal richiedente l'attivazione della fornitura) al mittente e in copia al venditore la parte mancante di tale documentazione, computando dalla data di invio di tale comunicazione 30 giorni lavorativi di tempo per la ricezione della stessa, pena l'annullamento della richiesta di attivazione. Questo lasso di tempo si somma ai 120 giorni solari (aumentati rispetto ai 90 previsti dalla deliberazione n. 40/04), computati a partire dalla richiesta di attivazione di una fornitura pervenuta da parte di un venditore, entro i quali, sempre pena l'annullamento della richiesta di attivazione della fornitura, non giunga all'impresa distributrice anche solo parte della documentazione. In pratica: il venditore fa pervenire all'impresa distributrice una richiesta di attivazione della fornitura per il cliente finale; trascorsi 119 giorni solari dalla data di arrivo della richiesta di attivazione della fornitura, il cliente finale trasmette all'impresa distributrice l'Allegato H/40 compilato e firmato; l'impresa distributrice scrive al cliente finale, e per conoscenza al venditore, che entro ulteriori 30 giorni lavorativi devono pervenirgli l'Allegato I/40 compilato e firmato dall'installatore unitamente a tutti i documenti in esso previsti. Il cliente finale, allo scadere del trentesimo giorno lavorativo consegna all'impresa distributrice tutta la documentazione mancante che, insieme all'Allegato H/40 precedentemente pervenuto, sarà inviata all'accertamento.

Questa procedura si applica allo stesso modo anche per gli accertamenti sugli impianti di utenza ricadenti nel Titolo III.

Con la deliberazione 40/2014/R/gas il computo del tempo di attivazione della fornitura decorre dal ricevimento da parte dell'impresa distributrice di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento documentale (comma 16.4).

Nel caso in cui l'impresa di distribuzione sospenda la fornitura di gas per segnalazione scritta da parte dell'installatore di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità effettuate a seguito dell'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo, la riattivazione è subordinata alla presentazione da parte del cliente finale di una nuova richiesta di attivazione della fornitura e all'invio all'impresa di distribuzione dell'allegato I/40 completo di tutti i documenti in esso previsti, solo dopo aver provveduto a far eliminare le non conformità riscontrate.

4. Titolo III – Accertamenti degli impianti di utenza modificati o trasformati

Impianti modificati

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37, così come la precedente legge 5 marzo 1990 n. 46, individua tutti i casi di intervento su un impianto che comportano il rilascio di dichiarazione di conformità; non essendoci però alcun obbligo di consegna di copia della dichiarazione all'impresa di distribuzione, questa non ha modo di venire a conoscenza di molti interventi di modifica. Nel rispetto di tale obbligo, sono stati individuati come impianti modificati ai sensi della deliberazione 40/2014/R/gas quelli in cui, per consentire la modifica, l'impresa di distribuzione ha sospeso l'erogazione in corso della fornitura del gas. Rientrano fra questi i casi di spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell'impresa di distribuzione (es.: riscontrata non conformità della collocazione del contatore alla vigente normativa in materia a seguito di successivi interventi edilizi o impiantistici effettuati dal cliente finale), o la richiesta di sostituzione del contatore da parte del cliente finale per aumento della portata termica complessiva dell'impianto (che evidentemente è indice dell'introduzione di un nuovo apparecchio o della sostituzione di un apparecchio esistente con altro di maggiore potenza); non vi rientrano invece i casi di sospensione della fornitura per sostituzione del contatore con altro contatore (per guasto o deterioramento riscontrato dall'impresa di distribuzione o segnalato dal cliente finale) o con contatore elettronico (*smart meter*), anche nel caso di diverso posizionamento di quest'ultimo per consentire la trasmissione del segnale, o di richiesta di verifica del contatore da parte del cliente finale.

Nel caso in cui il cliente finale richieda all'impresa di distribuzione la momentanea sospensione della fornitura di gas, ad esempio per poter effettuare in sicurezza grandi lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dell'abitazione, e lo stesso cliente finale ne richieda successivamente la riattivazione, l'impresa di distribuzione considera l'impianto modificato, e applica la procedura prevista dalla deliberazione 40/2014/R/gas.

Viene altresì considerato modificato, e quindi soggetto alla procedura prevista dalla deliberazione 40/2014/R/gas, l'impianto prima funzionante con altro tipo di gas (solitamente GPL o miscele di propano-aria da rete di distribuzione, GPL da bombole o serbatoi).

Anche la riattivazione della fornitura a impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e modificati comporta l'applicazione della procedura di accertamento di cui alla deliberazione 40/2014/R/gas. In tali casi deve essere prevista una dichiarazione scritta del subentrante che attesti la modifica effettuata.

In tutti gli altri casi che comportano una temporanea sospensione della fornitura di gas e successiva riattivazione, l'impresa di distribuzione non applica la deliberazione 40/2014/R/gas, bensì la procedura prevista dalle Linee Guida CIG n. 12 "Attivazione e riattivazione dell'impianto del cliente finale".

La sostituzione di un contatore tradizionale con uno *smart meter* rientra tra le casistiche per le quali la deliberazione 40/2014/R/gas non si applica (in particolare il comma 17.2, lettera f)), anche in presenza di uno spostamento effettuato dall'impresa distributrice.

Il comma 17.1, lettera c), non si applica nel caso in cui contestualmente allo spostamento avviene una sostituzione da contatore tradizionale a *smart meter*, senza variazione della portata termica dell'impianto.

Il comma 17.1, lettera d), si applica anche nel caso in cui si sostituisca un contatore tradizionale con uno *smart meter*, con o senza spostamento.

Anche per gli impianti modificati o trasformati, il computo del tempo di attivazione della fornitura decorre dal ricevimento da parte dell'impresa distributrice di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento documentale (comma 18.3).

Analogamente a quanto previsto dal comma 16.6, nel caso in cui l'impresa di distribuzione sospenda la fornitura di gas per segnalazione scritta da parte dell'installatore di esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità effettuate a seguito dell'attivazione/riattivazione della fornitura di un impianto di utenza modificato o trasformato, la riattivazione è subordinata alla presentazione da parte del cliente finale di una nuova richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura e all'invio all'impresa di distribuzione dell'allegato I/40 completo di tutti i documenti in esso previsti, solo dopo aver provveduto a far eliminare le non conformità riscontrate. In aggiunta l'impresa distributrice deve segnalare, per iscritto, all'installatore quanto comunicato al cliente finale e al venditore circa l'avvenuta sospensione della fornitura.

5. Titolo IV – Accertamenti degli impianti di utenza in servizio

Articolo 21 – Impianti di utenza in servizio

La deliberazione n. 40/04 prevedeva l'entrata in vigore, non appena il CIG avesse predisposto una norma che consentisse di individuare i requisiti essenziali di sicurezza per un impianto in servizio, del titolo IV, per tutelare tutti i clienti finali del servizio di distribuzione del gas, e non solo quelli che utilizzano impianti nuovi, modificati o trasformati. La già citata norma UNI 10738 è stata pubblicata nel 2012, ma già con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici, veniva dato incarico al Ministero dello Sviluppo Economico di mettere a punto un reale sistema di controllo della sicurezza degli impianti; con il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, detto Ministero iniziava la revisione della legge n. 46/90 rinviando però a un successivo provvedimento le modalità di controllo degli impianti; nelle more dell'emanazione di detto provvedimento l'Autorità ha deciso di rinviare a una successiva delibera le modalità di accertamento della sicurezza degli impianti in servizio, per evitare sovrapposizioni o interferenze con lo stesso.

6. Allegati

Il numero degli allegati previsti dalla deliberazione 40/2014/R/gas è stato ridotto rispetto a quello previsto dalla deliberazione n. 40/04, in funzione anche dell'entrata in vigore del DM 22 gennaio 2008, n. 37, che ha esteso il campo di applicazione delle norme in materia di sicurezza degli

impianti a tutti gli edifici². Nello specifico gli Allegati A e B della deliberazione n. 40/04, erano relativi al periodo di vigenza della legge 5 marzo 1990, n. 46, che prevedeva la redazione della dichiarazione di conformità solo per gli impianti a gas al servizio di edifici ad uso abitativo mentre per gli altri impianti a gas comunque soggetti all'applicazione della deliberazione n. 40/04 l'Autorità aveva predisposto gli analoghi Allegati C e D. Conseguentemente la richiesta di attivazione della fornitura che il cliente presenta al distributore (allegato A o C, viene sostituito dall'allegato H), e il documento di accompagnamento degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità (allegato B o D, viene sostituito dall'allegato I).

L'Allegato E alla deliberazione n.40/04, non è stato ripreso dalla deliberazione 40/2014/R/gas in quanto la prima delle due sezioni che lo compongono era stata prevista per essere utilizzata in caso di richieste di attivazione della fornitura di gas durante il primo periodo di applicazione della deliberazione n. 40/04 (dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005), con l'obiettivo di dare il tempo alle imprese di distribuzione di organizzare le proprie strutture dedicate all'accertamento e alla gestione della documentazione e ai clienti finali e alle imprese installatrici di comprendere e applicare correttamente le nuove procedure, mentre la seconda sezione era stata prevista per richiedere la riattivazione della fornitura sospesa dall'impresa di distribuzione per dispersione di gas sull'impianto interno. La prima sezione, terminati i periodi transitori sopra citati, non è stata più utilizzata salvo i casi previsti da apposite deliberazioni dell'Autorità, in occasione dell'attivazione della fornitura ad impianti nuovi nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo ed Emilia Romagna - Lombardia. La seconda sezione si può ritenere superata dal più esaustivo rapporto di prova di cui alla norma UNI 11137, peraltro già richiesto dalle Linee Guida n. 12 del CIG "Attivazione o riattivazione dell'impianto del cliente finale".

L'Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere che la prima sezione dell'Allegato E, inerente l'attivazione e la riattivazione della fornitura senza accertamento documentale, possa essere richiamato ed utilizzato solamente in occasione della pubblicazione di provvedimenti specifici (ad esempio quelli riguardanti le agevolazioni per le popolazioni colpite da eventi sismici), al fine di prevenirne un uso improprio.

² La legge 46/90 è stata parzialmente abrogata dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.